

## AGEVOLAZIONI

---

### **È (quasi) arrivato l'enoturismo**

di Luigi Scappini

Uno dei settori economici trainanti di quest'ultimo periodo è sicuramente quello **vitivinicolo**.

In tale contesto, lo scorso anno erano stati presentati **due disegni di legge** che avevano l'obiettivo di **regolamentare** quella che si sta rivelando una formula di sicuro successo: la **visita con degustazione in cantina** e successiva vendita dei prodotti.

A distanza di circa un anno dal deposito dei due disegni di legge è arrivata un'accelerazione da parte del Legislatore, che ha portato all'inserimento, nella **Legge di bilancio 2018**, della disciplina in materia di **enoturismo**.

Se, da un lato, la **regolamentazione** deve essere accolta **con** indubbio **favore**, dall'altro non si può non evidenziare come la stessa sia, in alcuni punti, sicuramente **da correggere**, e ci si augura che ciò avvenga in sede di emanazione del previsto **decreto ministeriale**.

Tuttavia, è proprio qui che sta la preoccupazione degli operatori del settore: infatti, non è individuato un **termine ultimo** entro il quale debba essere emanato il **decreto** che, dal combinato disposto delle regole previste, rappresenta un elemento senza il quale l'enoturismo non può decollare.

Ma andiamo con ordine e, innanzitutto, definiamo l'**enoturismo** che, ai sensi dell'articolo 1, **comma 502**, L. 205/2017, consiste in *"tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di cultura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni viticole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine."*

Da tale definizione se ne evince, da un alto, l'**equiparazione** dell'enoturismo alle **fattorie didattiche**, dal momento che sono previste varie attività aventi l'obiettivo di far conoscere ai clienti il settore, e, dall'altro, la **completa apertura** dal punto di vista **soggettivo** di tale attività.

È infatti del tutto assente un **collegamento funzionale** al mondo agricolo in senso stretto: **al contrario** di quanto previsto in entrambi i **disegni di legge**, in cui l'attività veniva riservata ai soli soggetti di cui all'[articolo 2135 cod. civ.](#)

In tutta onestà, tale visione era maggiormente **condivisibile** in quanto veniva, **correttamente**, richiesto **l'esercizio in connessione diretta con l'attività principale** di produzione del vino:

d'altra parte, questo presupposto potrà essere previsto dal **decreto ministeriale** richiesto dal comma 504, con il quale dovranno essere individuate le linee guida nonché gli indirizzi in merito ai requisiti e agli *standard minimi* di qualità richiesti.

Il richiamato decreto dovrà inoltre intervenire anche sugli **aspetti impositivi**, andando a **limare** quanto previsto nella Legge di Bilancio, ai sensi della quale l'enoturismo contempla anche "*la degustazione e la commercializzazione delle produzioni viticole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti*".

Infatti, con il **comma 503**, ai **fini fiscali** viene previsto che "*Allo svolgimento dell'attività enoturistica si applicano le disposizioni fiscali di cui all'[articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413](#)*", rimandando, quindi, alle regole proprie perviste per l'**attività agritouristica**.

Non ci sarebbe niente di male, anzi, nella realtà è più che corretta tale equiparazione di trattamento essendo le due attività, quelle di agriturismo e di enoturismo, del tutto similari. Tuttavia, si verrebbe a delineare un inasprimento della tassazione in relazione alla **vendita** dei **propri prodotti** che, nel rispetto del paramento della prevalenza, **trovano** di per sé **piena copertura reddituale** nel reddito agrario ai sensi ed effetti di cui all'[articolo 32 Tuir](#).

Infatti, se non viene corretta la previsione in sede di emanazione del decreto ministeriale previsto, si verrebbe a creare un paradosso, per cui l'imprenditore agricolo avrebbe vantaggio a **vendere** in un **secondo tempo** i propri prodotti fatti degustare nel contesto dell'attività enoturistica espletata.

Restando in tema di disciplina fiscale applicabile all'enoturismo, per effetto del rimando all'[articolo 5 L. 413/1991](#), previsto al comma 2, ai fini della **detrazione Iva**, la stessa si calcola in misura **forfettaria**, pari al **50% dell'imponibile** originatosi, in perfetto allineamento con quanto previsto dall'[articolo 34-bis D.P.R. 633/1972](#) per quanto riguarda le prestazioni di servizi di cui all'[articolo 2135, comma 3, cod. civ.](#).

Tuttavia, il Legislatore ha cura di segnalare che tale **regime** è **applicabile esclusivamente** a coloro che rientrano tra i **soggetti** di cui agli [articoli 295 e seguenti, Direttiva 2006/112/CE](#) e quindi coloro che esercitano un'**attività agricola**.

Altrimenti non poteva essere in quanto, in caso contrario, si sarebbe andato contro il dettato comunitario che limita l'applicazione dei **regime speciali** ai soli casi espressamente previsti.

Percorsi di formazione tributaria

## CORSO DI ALTA FORMAZIONE SULL'IMPRESA AGRICOLA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)